

AU-2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca*

Ai Rettori delle Università interessate

Oggetto: Avviso PON RI 2014-2020 per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020 - Garanzia assicurativa o bancaria.

In relazione all'Avviso in oggetto, si rende noto che gli Uffici della scrivente Direzione Generale stanno completando l'iter di valutazione economico-finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento.

L'art.14 comma 2 dell'Avviso prevede che anche da parte dei soggetti di natura pubblica sia fornita (per consentire l'erogazione delle anticipazioni) idonea garanzia assicurativa o bancaria. A seguito di interlocuzioni con la CRUI è stato peraltro appurato che tale garanzia potrà essere rilasciata dall'istituto di tesoreria del soggetto pubblico in questione.


Al fine di velocizzare le attività legate alla decretazione delle agevolazioni e stante l'urgenza del perfezionamento della presente fase procedimentale, si ritiene opportuno trasmettere lo Schema di Garanzia a prima richiesta approvato con decreto direttoriale n. 723 del 19 aprile 2013, nella formulazione aggiornata in formato word predisposta per agevolare i Vostri uffici, invitando codesti Atenei ad avviare fin d'ora i contatti col proprio istituto tesoriere per consentire alla scrivente Direzione Generale, acquisita la garanzia in argomento (una per ogni progetto approvato, entro 5 giorni dalla data in cui vi sarà comunicato il decreto di concessione), di disporre l'erogazione del contributo in anticipazione in tempi compatibili con le esigenze di avvio dei progetti di ricerca e di raggiungimento del target di spesa previsto dal PON RI 2014-2020, necessario per il completo attingimento delle risorse comunitarie.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.



Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Via Michele Carcani, 61 - 00153 ROMA

Posta elettronica certificata: dgric@postacert.istruzione.it

Tel. +39 06 9772 7371 - C.F.: 80185250588

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Spett.le
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo
della Ricerca
Via Michele Carcani, 61
00153 ROMA

PREMESSO CHE

- a) in data, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo della Ricerca con sede in Roma, Via Michele Carcani, 61, c.f. 80185250588 (d'ora in avanti, il "MIUR" o il "Ministero"), ha adottato il decreto di concessione delle agevolazioni prot., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del DM 593/2016, che stabiliscono, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni [come altresì previsto dal Decreto Direttoriale prot. n° del (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del);
- b) nel Disciplinare allegato all'Avviso disposto con Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017 prot. n. 1735 approvato con decreto n. del ____ (il "Disciplinare") , il Ministero ha disposto termini e condizioni per il Beneficiario dell'agevolazione;
- c) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal predetto Decreto Direttoriale MIUR sono disciplinate, laddove non previste nel menzionato Decreto e nel Disciplinare allegato , dalla specifica normativa in esso richiamata, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessione e revoca dei contributi pubblici;
- d) l'impresa/organismo di ricerca (il "Contraente") con sede legale in, prov....., c.f., partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese di, al n. del Repertorio Economico Amministrativo, ha avanzato al MIUR una domanda di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla precedente lettera a), con il codice identificativo, per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale e connesse attività di formazione;
- e) in forza del predetto decreto di concessione, il Contraente è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui alla lettera a), per un importo complessivo a titolo di contributo nella spesa pari a € (l'"Agevolazione");-

- f) di cui, a seconda dei casi applicabili, € a valere sulle risorse PON/FSC;
- g) l'Agevolazione può erogarsi, a titolo di anticipazione, ove previsto, in misura pari al 50 % della quota di Agevolazione concessa, a valere sui Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC (così come indicato all'articolo 5 "Eventuali anticipazioni" del Disciplinare) successivamente alla stipula del Disciplinare, nonché dietro presentazione della relativa garanzia a prima richiesta, mentre la quota residua potrà essere successivamente erogata, in base agli importi rendicontati ed accertati sulla scorta di quanto disposto dal DM 593/2016 e linee guida attuative;
- h) in data, il Contraente ha sottoscritto un atto d'obbligo e accettazione dei termini e delle condizioni di cui al predetto Disciplinare;
- i) su richiesta del Contraente, l'importo dell'anticipazione per le attività di ricerca, comprensivo delle quote PON/FSC di cui al precedente paragrafo e) è erogato previa presentazione di garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da un soggetto emittente, autorizzato e vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo (il "Soggetto Emittente"), a garanzia della somma da erogarsi, oltre rivalutazione e interessi dovuti come per legge, disciplinare/contratto e dal presente atto;
- j) il Contraente richiede la prima quota di erogazione del cofinanziamento, a titolo di anticipazione, secondo le indicazioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa, dai provvedimenti di riferimento e dal Disciplinare;
- k) con D. D. del 19/04/2013, prot. 723, è stato approvato lo schema di garanzia a prima richiesta per l'erogazione delle agevolazioni ;
- l) il Soggetto Emittente la presente garanzia a prima richiesta ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, nonché del Decreto di concessione delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ivi incluso il Disciplinare e suoi allegati;
- m) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dal D. Lgs. 13.8.2010, n. 141, dall'art. 1 della L.10.6.1982, n. 348, e dall'art. 24, commi 32 e 33, della L. 27.12.1997, n.449, nonché dall'art. 3, comma 8, della L.23.7.2009, n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
- n) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata dal Ministero;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le premesse formando parte integrante del presente atto, la Società¹....., con sede legale in....., prov....., c.f., partita IVA....., iscritta al Registro delle Imprese dial n. del Repertorio Economico Amministrativo iscritta all'albo/elenco² (il "Soggetto Emittente"), a mezzo dei sottoscritti signori:

....., nato a, in data....., c.f.

....., nato a....., in data....., c.f.....

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi, con il presente atto, garante nell'interesse del Contraente e a favore del MIUR, Ente garantito, fino alla concorrenza dell'importo di €. (diconsi Euro.....), corrispondente all'importo complessivo dell'anticipazione per le attività di ricerca e formazione e comprensivo delle quote PON/FSC, oltre a interessi come dovuti per legge e ai sensi del Disciplinare, nonché alle altre maggiorazioni specificate nel presente atto al successivo articolo 1 (l'"Importo Garantito") ai sensi e per gli effetti delle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della garanzia. Il sottoscritto Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso da parte del Contraente dell'anticipazione di cui alla lettera f) delle premesse a fronte dell'eventuale decreto di revoca dell'A agevolazione, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall'amministrazione medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata.

L'ammontare dell'obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della quota di capitale richiesto in restituzione aumentato degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di erogazione delle somme anticipate e quella dell'effettivo rimborso.

Articolo 2 - Operatività della garanzia. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., da parte del Ministero, e comunque, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla

1 Indicare il soggetto che presta la garanzia a prima richiesta (Istituto di credito.../Compagnia di Assicurazione.../Società finanziaria...) e relativa configurazione giuridica, nonché i riferimenti dell'autorizzazione al rilascio delle garanzie in questione.

2 Ai sensi dell'art.1 della L.10.6.1982 n. 348 e dell'art. 107 del D.Lgs. dell'1.9.1993 n. 385 e ss.mm.ii. indicare: per le banche o Istituti di Credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia ; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'albo delle imprese all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; per le società Finanziarie gli estremi di iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, nel rispetto delle relative norme di attuazione del D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53 "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7 -ter, comma 1 -bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130".

ricezione dei detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza da parte del Contraente, qualora quest'ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all'art.1. Al Ministero, non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.

Il sottoscritto Soggetto Emittente rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Articolo 3 - Durata della garanzia ed eventuale svincolo. La presente garanzia ha durata ed efficacia triennale e pertanto fino al_____. A tale scadenza, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero, da autorizzarsi espressamente e in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell'interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di sei mesi e cioè fino al_____.

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte del Ministero, in tutto o in parte, il Ministero ha diritto di richiederne l'escussione al Soggetto Emittente per la quota residua. In caso di escussione, il Soggetto Emittente, sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MIUR ed al beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento in favore del Ministero entro e non oltre quarantacinque (45) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, con le modalità previste al precedente articolo 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi. Il Soggetto Emittente dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 13.8.2010, n.141, dell'art. 1 della L.10.6.1982, n. 348, dell'art. 107 del D.Lgs. dell'1.9.1993, n. 385 e del D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;

2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro

dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II e III);

3. se Società Finanziaria **gli estremi di iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, nel rispetto delle relative norme di attuazione del D.M. Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53;**

b) di aver onorato eventuali precedenti impegni con il MIUR.

c) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 5 – Modifiche al testo. Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere apportata per iscritto ed espressamente approvata dal Ministero.

Articolo 6 – Elezione di domicilio. Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente ovvero all'indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

Articolo 7 – Foro competente. Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

IL SOGGETTO EMITTENTE
(Firma autenticata)